

COMUNE DI INVERUNO

Città Metropolitana di Milano

Tel. 02/97288137 - 02/9788122 - Fax 02/97289483 — P. I.V.A. 01490870159 e-mail pm@comune.inveruno.mi.it PEC pl.inveruno@legalmail.it

Inveruno, 04.05.2020

Prot. n. 5792

Classificazione: 1-8-0

Ordinanza Sindacale n. 18/2020

RIAPERTURA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDI' INDIVIDUAZIONE AREA, NOMINA COVID-MANAGER E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

IL SINDACO

Richiamato il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 ed in particolare l'art. 1, comma 1, lett. z) che stabilisce tra l'altro, che sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Lombardia n. 539 del 03 maggio 2020;

Verificato, previo sopralluogo effettuato da personale della Polizia Locale ed esame congiunto con personale dell'Ufficio Tecnico-SUAP, che l'attuale area mercatale sita in via Mira Tanzi risulta idonea ad ospitare il mercato di generi alimentari, come esplicitato dall'ordinanza Regionale n. 537 del 30.04.2020 essendo soddisfatti i requisiti di sicurezza previsti per l'effettuazione dello stesso;

Visto il disposto dell'art. 50, comma 3 e comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

- 1. a partire dal giorno 6 maggio 2020 e fino a nuova disposizione il mercato settimanale del mercoledì è aperto e l'area per il suo svolgimento viene individuata nella consueta area mercatale di via Tanzi. L'area di vendita sarà perimetrata, laddove non sia già delimitata da manufatti, attraverso transennamento o nastro bicolore e i flussi d'entrata ed uscita saranno regolamentati attraverso idonea segnaletica interna ed esterna. Un cancello verrà adibito a varco d'accesso e un altro a varco d'uscita:
- 2. il mercato si svolgerà in conformità alle seguenti prescrizioni:
 - a) sono ammessi solo operatori del settore alimentare;
 - b) sono escluse le operazioni di assegnazione temporanea dei posteggi (spunta);
 - c) l'attività di vendita potrà svolgersi nella fascia oraria 7.30- 13.00;
 - d) il personale appositamente incaricato, mediante idonee strumentazioni, procederà alla rilevazione della temperatura corporea degli operatori commerciali, prima dell'inizio delle attività e, quindi, dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, inibendo l'accesso all'area a seguito di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, prescrivendo il ritorno alla propria abitazione e l'interpello del proprio medico curante;
 - e) gli operatori commerciali dovranno posizionarsi secondo le indicazioni fornite agli stessi mediante preventiva comunicazione da parte del SUAP ovvero secondo le indicazioni fornite sul posto, per sopraggiunte e imprevedibili necessità, dal personale di Polizia Locale, garantendo in ogni caso il distanziamento delle attrezzature del proprio banco di vendita a 2,5 metri, lineari ed in profondità, da quelle di altri operatori;

- f) gli operatori commerciali, non più di due per ogni posteggio, utilizzeranno obbligatoriamente la mascherina a copertura di naso e bocca nonché guanti;
- g) gli operatori commerciali metteranno a disposizione dei clienti idonee soluzioni idroalcoliche per le mani;
- h) i clienti, muniti di mascherina o idoneo indumento per la copertura delle vie respiratorie, dovranno attenersi alle indicazioni del personale incaricato per la regolamentazione degli accessi;
- i) il numero massimo di clienti contemporaneamente presenti all'interno del mercato è determinato nel doppio del numero di posteggi presenti e comunque la capienza massima consentita è pari a 24 clienti; è consentito l'accesso ad un solo componente per nucleo familiare fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani; in ogni caso sia all'interno che all'esterno dell'area (in fase di attesa) verrà rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro; si accede esclusivamente a piedi, non è consentito portare biciclette al seguito; all'interno dell'area di mercato i clienti possono trattenersi soltanto per il tempo necessario per gli acquisti;
- 3 sino a nuove disposizioni l'agente di Polizia Locale Monica Saladino svolge le funzioni di "Covid manager" e avrà il compito di coordinare sul posto il personale di supporto dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Inveruno ai fini dell'assistenza a clienti e operatori, del contingentamento delle presenze e della regolamentazione dei flussi,

AVVERTE

che, in caso di inosservanza, troverà applicazione l'apparato sanzionatorio di cui all'art. 4 (Sanzioni e controlli) del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, articolo che si riporta in calce;

DISPONE

che del presente provvedimento sia data adeguata pubblicità con pubblicazione all'Albo Pretorio;

che copia del presente atto sia trasmessa alla Prefettura di Milano, alla Polizia Locale di Inveruno, alla Stazione Carabinieri di Cuggiono e al Distaccamento Vigili del Fuoco di Inveruno.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia in Milano entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Il Sindaco

(Dott.ssa Sara Bettinelli)

/ Selleell

Sanzioni e controlli

- 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
- 2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni.
- 3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorita' che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
- 4. All'atto dell'accertamento delle violazioni ci cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorita' procedente puo' disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
- 5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima.
- 6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7.
- 7. Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».
- 8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla meta'. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.
- 9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.